

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER "L'UTILIZZO DEL FONDO COSTITUITO DAL MAGGIORE GETTITO ACCERTATO E RISCOSSO, RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E DELLA TARI, DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1091 DELLA LEGGE 145/2018."

Considerato, che in data 02/12/2022 è stata sottoscritta l'ipotesi di C.C.I per "L'utilizzo del fondo costituito dal maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della Tari, di cui all'art. 1, comma 1091 della legge 145/2018";

Che in data 07/12/2022 il Collegio dei Revisori ha sottoscritto le relazioni "Tecnico-finanziaria" ed "Illustrativa" (art. 40 c. 3 sexies del D.Lgs. 165/2001), attestanti la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge (artt. 40 bis, comma 1);

Vista l'autorizzazione a sottoscrivere il predetto accordo deliberata dalla Giunta Comunale con delibera n. 290 del 14/12/2022;

Le parti procedono alla sottoscrizione definitiva del seguente accordo:



OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL C.C.I. PER "L'UTILIZZO DEL FONDO COSTITUITO DAL MAGGIORE GETTITO ACCERTATO E RISCOSSO, RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E DELLA TARI, DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1091 DELLA LEGGE 145/2018."

Premesso che:

- la Legge di Bilancio n.145/2018 ha previsto all'art.1 comma 1091 l'istituto innovativo degli incentivi per l'ufficio entrate dell'Ente, prevedendo che: "Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n.203,convertito, con modificazioni, dalla legge 2dicembre 2005, n.248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione."
- l'Ente deve dotarsi dell'apposito regolamento sui criteri per la costituzione e l'utilizzo del fondo costituito dal maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della tari, di cui all'art. 1, comma 1091 della legge 145/2018

Considerato che, nelle sedute del 15/09/2022, 24/10/2022 e 11/11/2022 si è trattato l'argomento in oggetto;

Tutto ciò premesso

A conclusione della trattativa contrattuale la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale sottoscrivono la allegata bozza di regolamento concordando circa le modalità ed i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie del fondo destinato al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente previsto dall'art.1 comma 1091 della Legge 145/2018.

Il regolamento verrà sottoposto alla Giunta Comunale per l'approvazione.

CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO



Vicenza _19/12/2022

Delegazione trattante di Parte pubblica	Nominativi	Firma
Presidente	Luca Milani	firmato

Delegazione trattante di Parte sindacale	Nominativi	Firma
F.P. C.G.I.L.	Giulia Miglioranza	firmato
C.I.S.L. F.P.	Elena Tonelli	firmato
U.I.L F.P.L.	Carola Paggin	firmato
CSA RAL	Alessandro Bertuzzo	firmato
RSU		firmato

Pagina 3 di 8



ALLEGATO

COMUNE DI VICENZA

REGOLAMENTO SUI CRITERI PER LA COSTITUZIONE E L'UTILIZZO DEL FONDO COSTITUITO DAL MAGGIORE GETTITO ACCERTATO E RISCOSSO, RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E DELLA TARI, DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1091 DELLA LEGGE 145/2018

Pagina 4 di 8





Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____

INDICE

Articolo 1	Oggetto e finalità
Articolo 2	
Articolo 3	Destinazione del fondo
Articolo 4	Trattamento accessorio
Articolo 5	Entrata in vigore





Articolo 1 Oggetto e finalità

- 1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che testualmente dispone che "..i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75".
- 1. Il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e l'attribuzione degli incentivi economici sono finalizzati a incentivare l'efficienza e l'efficacia nel recupero dell'evasione fiscale e tributaria, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale chiamato a collaborare alle finalità di cui al presente regolamento.

Articolo 2 Costituzione del fondo

- 1. In attuazione di quanto disposto all'articolo 1 comma 1091 della Legge 145/2018 e nel rispetto dei vincoli da esso definiti è istituito apposito Fondo incentivante come di seguito esplicitato.
- 2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:
 - a) il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento dell'imposta municipale propria e della TARI, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento, escluse le riscossioni sollecitate che si verificano in regime di "ravvedimento operoso";
 - b) il 2,5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento dell'imposta municipale propria e della TARI, notificati dall'ente col supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento, mentre nulla sarà erogato nel caso in cui il servizio di accertamento sia affidato in concessione a terzi;
- 3. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo di cui al precedente comma 2, si determina con riferimento alle riscossioni certificate nel bilancio consuntivo.
- 4. Resta inteso che l'ammontare massimo annuo del fondo incentivante, di cui all'articolo 1, comma 1091, della Legge 145/2018, viene stabilito annualmente dalla Giunta/Consiglio in occasione dell'approvazione del Bilancio di Previsione e delle successive variazioni. In ogni caso, l'ammontare massimo annuo del fondo incentivante non sarà inferiore all'importo ottenuto sommando il 2% delle risorse di cui al comma 2, lettera a) e l'1% delle risorse di cui al comma 2, lettera b), fermo restando il limite previsto all'art. 4 comma 3. Qualora dall'applicazione delle percentuali del precedente comma 2, derivasse un incentivo superiore allo stanziamento di bilancio, l'importo massimo

Pagina 6 di 8



erogabile sarà quello definito dalla Giunta/Consiglio attraverso il Bilancio di previsione e delle successive variazioni.

5. L'accantonamento al fondo è possibile solamente se l'Ente ha approvato il bilancio di previsione nei termini di legge, così come chiarito dalla delibera della Corte dei Conti 19/AUT/2021.

Articolo 3 Destinazione del fondo

- 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della Legge 145/2018, il fondo di cui all'art. 2 è destinato:
 - a) per un ammontare pari al 10% all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, all'implementazione delle banche dati integrate per il controllo e il miglioramento della capacità di accertamento, con particolare riferimento agli strumenti e alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
 - b) per un ammontare pari al 90% ad incentivare il personale dipendente degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed impiegato nel raggiungimento degli obiettivi di recupero dell'evasione indicati nel documento unico di programmazione.
- 2. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Articolo 4 Trattamento accessorio

- 1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle risorse destinate al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale dipendente degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed impiegato nel raggiungimento degli obiettivi di recupero dell'evasione indicati nella specifica sezione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) o documento equivalente. Per l'esercizio 2022, anno di prima applicazione del PIAO, si fa riferimento anche agli obiettivi del documento unico di programmazione (DUP). Successivamente all'approvazione del suddetto Piano, il Dirigente competente, di concerto con i dirigenti degli altri servizi eventualmente interessati, individua preliminarmente, con proprio atto le attività, con indicazione del relativo peso attribuito, la composizione del gruppo di lavoro che può beneficiare degli incentivi di cui al presente regolamento, l'assegnazione dei dipendenti componenti il suddetto gruppo ad ogni attività, fermo restando che un dipendente può essere coinvolto anche in più attività.
- 2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
- 3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15% del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente. Eventuali somme che dovessero eccedere il suddetto limite del 15% costituiscono economia di bilancio.
- 4. La liquidazione dell'incentivo al personale è effettuata, dopo l'approvazione da parte della Giunta comunale della relazione finale sulla performance validata dal Nucleo di valutazione, dal Direttore





generale, acquisita la proposta di riparto del Dirigente competente relativamente al personale che ha partecipato al conseguimento degli obiettivi.

- 5. Nell'ambito dei pesi attribuiti ad ogni attività di cui al precedente comma 1, il 50% dell'incentivo è ripartito in parti uguali tra tutti i dipendenti assegnati alla relativa attività, mentre il restante 50% è ripartito sulla base dell'apporto quali-quantitativo profuso da ciascuno nella realizzazione degli obiettivi di recupero dell'evasione assegnati.
- 6. Eventuali quote del Fondo complessivo destinato a dipendenti non utilizzate rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Articolo 5 Entrata in vigore

7. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera che lo approva e viene applicato a decorrere dalle riscossioni di cui all'attività di controllo dell'IMU e della TARI certificate dal consuntivo dell'anno 2021. Esso rimane in vigore fino a successive disposizioni normative o contrattuali che dispongano diversamente rispetto a quanto qui disciplinato.